




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0004108 P-4.22.25

del 22/04/2015



11418161

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero Politiche Agricole e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di Valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015. COM (2015) 141.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,



11418073

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Al Gabinetto del Ministro
Ufficio legislativo

SEDE

OGGETTO: Proposta di Regolamento COM(2015) 141 – Relazione ai sensi dell'articolo 6,
comma 4 e dell'articolo 24, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

In riferimento alla richiesta di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
DPE prot. 3380 del 01/04/2015, si trasmette in allegato la Relazione di cui all'oggetto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi

AOOGAB Ministro - Ufficio del Capo Gabinetto - Prot. Ingresso N.0004079 del 21/04/2015

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE
2012, N. 234.**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2015**

Codice COM (2015) 141 final

Atto comunitario – Finalità e contesto

L'art. 312, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea sancisce la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo la quale il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme ad un quadro finanziario pluriennale.

L'articolo 25 del regolamento UE 1306/2013 stabilisce che occorre istituire una riserva finanziaria per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli (riserva di crisi): tale riserva, pari a complessivi 2800 milioni di euro per il settennio 2014 – 2020, è costituita mediante l'accantonamento annuale di 400 milioni di euro (a prezzi 2011) secondo il meccanismo utilizzato per l'attuazione della procedura della disciplina finanziaria prevista all'articolo 26 dello stesso regolamento.

L'articolo 26 del regolamento UE 1306/2013 stabilisce che si applica la procedura di disciplina finanziaria qualora le previsioni riguardanti le spese di finanziamento dei pagamenti diretti e delle spese di mercato, stimate per un dato esercizio finanziario, indichino la possibilità che il massimale annuale, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per quel dato esercizio finanziario, relativamente alla rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale adattato mediante eventuali trasferimenti finanziari tra il FEAGA e il FEASR, possa essere superato.

Una volta stabilito l'importo complessivo derivante dall'accantonamento della quota annuale necessaria per la costituzione della riserva di crisi e dall'attuazione di disciplina finanziaria e, preso a riferimento il saldo netto complessivo stimato a livello dell'UE per i pagamenti FEAGA da effettuare nell'esercizio finanziario considerato, la Commissione fissa un tasso percentuale di adattamento (riduzione), che si applica ai pagamenti diretti di importo superiore a 2.000 euro, per quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, del reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.

Nella proposta di regolamento in questione la percentuale del tasso di adattamento per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2015, che saranno liquidate nel corso dell'esercizio finanziario FEAGA/FEASR 2016, è fissata all'1,393041%.

L'importo sul quale la Commissione determina la percentuale del tasso di adattamento, per quanto riportato nella scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento alla quale si rimanda per ulteriori dettagli, ammonta a complessivi 441.6 milioni di euro, riferiti ad un saldo netto stimato in complessivi 43.949,282 milioni di euro, stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 141/2015 della Commissione, da utilizzare per effettuare i pagamenti FEAGA dell'esercizio finanziario 2016.

L'importo di 441.6 milioni di euro è riferito esclusivamente alla costituzione della riserva di crisi (400 milioni di euro del 2011 rivalutati a prezzi correnti), in quanto la Commissione, in base alle prime stime degli stanziamenti di bilancio necessari per i pagamenti diretti e le spese connesse

agli aiuti di mercato, non ritiene probabile un superamento del sottomassimale FEAGA previsto per il 2016 nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

La proposta regolamentare dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 30 giugno 2015 e, qualora il tasso di adattamento non sia stato fissato entro tale data, la Commissione procederà alla sua fissazione mediante atti di esecuzione, informando Parlamento e Consiglio.

Entro il 1° dicembre 2015, comunque, la Commissione può procedere all'adeguamento del tasso sulla base di eventuali nuovi elementi in suo possesso, mediante atti di esecuzione, informando Parlamento e Consiglio.

A – Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento è finalizzata ad ovviare ad eventuali disequilibri del bilancio annuale europeo, in violazione del Quadro Finanziario Pluriennale e dunque, della regola fondamentale per il finanziamento dell'UE, ai sensi dell'articolo 312 del TFUE

La proposta rispetta il principio di attribuzione, di cui all'art. 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato, che all'art. 43 paragrafi 1 e 3, assegna alla Commissione europea la facoltà di presentare proposte in merito alla elaborazione e alla attuazione della politica agricola comune.

La proposta è in linea con il principio di sussidiarietà, in quanto risulta necessaria ed idonea ad assicurare la costituzione della riserva finanziaria per le crisi di mercato ed a garantire l'avvio della procedura di attuazione della disciplina finanziaria funzionale, nel caso si stimi un potenziale superamento dei massimali di spesa previsti per il bilancio agricolo.

La proposta rispetta, altresì, il principio di proporzionalità, in quanto il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione sono in linea con l'obiettivo di ovviare a disequilibri del bilancio agricolo e la riduzione dei pagamenti prevista è da calcolare a consuntivo, in rapporto alle domande di aiuto annuale considerate ammissibili ed alla dotazione finanziaria disponibile per ciascuno Stato membro.

B – Valutazione del progetto

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la proposta della Commissione è stata elaborata sulla base delle stime relative alla predisposizione del progetto di bilancio 2016, che al momento non evidenziano possibili superamenti dei massimali annuali previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Le disposizioni contenute nel progetto normativo mirano a garantire la parità di trattamento di tutti i beneficiari dei pagamenti interessati dall'applicazione del tasso di adattamento, che va applicato agli importi dei pagamenti diretti da corrispondere unicamente per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2015, a prescindere dal momento in cui il pagamento sarà erogato.

Per la materia oggetto della proposta non vi sono margini per una trattativa negoziale tra Commissione e Stati membri, essendo le modalità ed i criteri di calcolo del tasso di riduzione già stabiliti dalla normativa europea.

C – Valutazione d'impatto

La proposta di regolamento non determina alcun impatto finanziario sul bilancio nazionale, trattandosi di una riduzione su pagamenti effettuati con fondi europei.

La proposta non comporta, per la sua attuazione, la necessità di variazioni o integrazioni alla normativa nazionale che regola il settore.

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, la proposta non comporterà aggravio delle competenze e delle attività di questa Amministrazione e delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nei pagamenti degli aiuti PAC.